



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001
PARTE GENERALE

Data creazione	luglio 2026
Tipologia di documento	Regolamento
Data approvazione CdA	21/07/2026

Confidenzialità: documento destinato a solo uso interno

Il presente documento è di proprietà del VILLAGGIO DEI RAGAZZI

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta del VILLAGGIO DEI RAGAZZI

Contestualmente alla delibera di adozione ne viene disposta la pubblicazione, della sola parte Generale e della Procedura sulla segnalazione delle violazioni unitamente al "Codice Etico 231" sul sito della Fondazione:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

SOMMARIO

PREMESSA

1.QUADRO NORMATIVO	5
1.1 Introduzione	5
1.2 L'interesse e il vantaggio	5
1.3 Autori del reato	6
1.4 I reati presupposto	7
1.5 Le sanzioni	8
1.6 Esenzione dalla responsabilità amministrativa	10
2. IL MODELLO 231 DI VILLAGGIO DEI RAGAZZI: ADOZIONE, FUNZIONI E ATTUAZIONE	13
2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del modello 231	13
2.2 Struttura del modello 231	14
2.3 Predisposizione modello 231	14
2.4 Efficace attuazione e modificazione del modello	15
2.5 I Destinatari del modello 231	15
2.6 Formazione	16
2.7 Informazione a terzi	16
3.LA CORPORATE GOVERNANCE DI VILLAGGIO DEI RAGAZZI	17
3.1 L'assetto di corporate governance	17
3.2 Il sistema delle deleghe	17
3.3 Il sistema di controlli interni	19
4.L'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
4.1 Nomina e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	20
4.2 Retribuzioni dei membri dell'Organismo di Vigilanza	21
4.3 Convocazione e tenuta delle riunioni dell'ODV	21
4.4 I requisiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	21
4.5 L'attività dell'Organismo di Vigilanza	22
4.6 I flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza	22
4.7 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	23
5.SISTEMA DISCIPLINARE	24
5.1 Principi generali	24

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

5.2 Misure nei confronti degli amministratori	24
5.3 Misure nei confronti del personale dipendente	25
5.4 Misure nei confronti dei collaboratori esterni.....	25
5.5 Difesa dell'ente e nomina del difensore	25

Allegato: Policy sul sistema interno di segnalazione delle violazioni di Villaggio dei Ragazzi (whistleblowing).

PREMESSA

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

Natura giuridica

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, di seguito “CTS”), la Fondazione denominata “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore D’Angelo”, in breve “Villaggio dei Ragazzi” (di seguito la “Fondazione”). La Fondazione trae origine dall’opera fondata da don Salvatore D’Angelo in Maddaloni ed è persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. Per effetto e per la durata dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la Fondazione assume la qualifica di Ente del Terzo settore e integra la propria denominazione con la locuzione “Ente del Terzo settore” o con l’acronimo “ETS”, dei quali fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico ai sensi dell’art. 12 del CTS. Fino all’iscrizione, la Fondazione non utilizza tali indicazioni. La Fondazione è dotata di personalità giuridica. A seguito dell’iscrizione nel RUNTS, la personalità giuridica è disciplinata dall’art. 22 del CTS e l’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche rimane sospesa ai sensi dell’art. 22, comma 1-bis, del CTS, per tutta la durata dell’iscrizione nel RUNTS.

Scopo della Fondazione

La Fondazione ha sede legale in Maddaloni (CE), Piazza Matteotti n. 8. Il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Attività della Fondazione

La Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, individuate con riferimento alle lettere dell’art. 5, comma 1, del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (lett. a);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (lett. c);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. e);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (lett. f);
- g) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);
- m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 (lett. n);
- n) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate (lett. p);
- o) alloggio sociale, ai sensi del D.M. infrastrutture 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- p) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- q) agricoltura sociale, ai sensi dell’art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 (lett. s);
- r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);
- s) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u);
- t) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w);
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “D. Lgs. 231/2001” o il “Decreto”) recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazioni e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli Enti¹. In particolare, tale responsabilità è prevista per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi Enti, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua entità organizzativa dotate di autonomia finanziaria e funzionale (“soggetti apicali”), nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ed, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. L’elemento di novità della normativa è che questa responsabilità, c.d. amministrativa, dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Resta, pertanto, un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti nell’ambito della responsabilità penale diretti alle sole persone fisiche.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede che gli Enti possono essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione al compimento, o anche solo al tentativo² compimento, di taluni reati (c.d. “reati presupposti”) indicati tassativamente dalla legge. Questo elenco di reati è, tuttavia, suscettibile di continue modifiche e integrazioni da parte del Legislatore.

Il D. Lgs. 231/2001 ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito. Tra le Convenzioni più significative, si ricordano:

- Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee G.U.C.E. (successivamente Unione europea) n. 316 del 27.11.1995;
- Convenzione sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

1.2 L’interesse e il vantaggio

Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste nel fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente: ciò significa che la responsabilità dell’Ente sorge non soltanto nell’ipotesi in cui la condotta illecita sia stata commessa per favorire l’Ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’Ente³.

¹ “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazioni e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”.

² A norma dell’art. 26 del d.lgs. n. 231/2001, “Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L’ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento”.

³ È opinione condivisa che il concetto di “interesse” si riferisca all’aspetto soggettivo, e cioè alla tensione della condotta verso un risultato favorevole valutabile in un’ottica ex ante, mentre quello di “vantaggio” si riferisca al profilo oggettivo, vale a dire all’utilità effettivamente conseguita, verificabile solo ex post (Così si è espressa Cass. pen., Sez. II., 20/12/2006, n. 3615: “non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse “a monte” della Fondazione ad una locupletazione - prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata - in conseguenza dell’illecito, rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all’esito del reato, perfino se non espressamente divisato ex ante dall’agente”. In senso conforme v. Cass. pen., Sez. VI, 9/7/2009, n. 36083). Alla luce di questa sola disposizione si dovrebbe ritenere che l’ente risponda sia quando i reati siano stati commessi nel suo interesse, obiettivamente valutato ex ante, sia anche quando i reati abbiano procurato un vantaggio all’ente stesso, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un interesse rilevabile ex ante. Più di recente la Cassazione ha confermato che quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2001, in forza del quale l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o da persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei medesimi, non contiene un’endiadi. Infatti, l’interesse e il vantaggio costituiscono due concetti giuridicamente diversi. Nel significato da attribuire alla previsione di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 231/2001, occorre distinguere un interesse a monte per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato per effetto dell’illecito, da un

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

Invece, l'Ente non è responsabile se l'illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3 Autori del reato

Il secondo criterio fondamentale di imputazione è costituito dalla tipologia di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'Ente.

Tali soggetti, infatti, possono essere:

“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. soggetti in posizione apicale; art. 5, comma, 1, lett. a), D.lgs.n. 231/01);

vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, pur se non prospettato ex ante. La vicenda oggetto dell'esame di legittimità da parte della Suprema Corte ha preso le mosse dalla condotta di soggetti apicali di una banca, banca che era stata accusata di aver tratto profitto dalla consumazione a suo vantaggio o comunque nel suo interesse dei reati di false comunicazioni sociali dannose, di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e di aggriggiamento informativo. Le fattispecie criminose venivano poste in essere nell'ambito della gestione finanziaria di prodotti derivati verso la clientela, rivelatisi veri e propri prodotti speculativi. La Corte di Cassazione, nella sua articolata motivazione, ha avuto di modo di osservare che l'accertamento di un esclusivo interesse in capo all'autore del reato alla sua consumazione non esclude la responsabilità dell'ente, senza peraltro far perdere al criterio del vantaggio la sua importanza. In altri termini, perché l'ente sia riconosciuto responsabile risulta sufficiente la prova che lo stesso ente abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche se non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato precedentemente alla consumazione dell'illecito e purché non sia contestualmente stato accertato che quest'ultimo sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore (nella specie, i soggetti apicali).

4 A ciò si aggiunga (v. infra) che la sanzione pecuniaria è ridotta della metà (e non può comunque essere superiore ad euro 103,91) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo. Resta a questo punto da chiarire quando il reato possa ritenersi commesso ex ante nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di un terzo rispetto all'ente o, meglio, quando possa escludersi l'interesse dell'ente alla commissione del reato da parte di un proprio preposto. Al riguardo, dovrebbe potersi utilizzare un criterio oggettivo individuabile in una diretta correlazione causale fra il reato e l'area delle attività esercitabili dall'ente secondo il suo oggetto sociale. L'interesse dell'ente al compimento di un dato reato dovrebbe misurarsi, cioè, alla luce dell'oggetto istituzionale del medesimo, risultando così rilevabile obiettivamente ex ante. In particolare, è stato evidenziato che l'interesse non deve essere inteso in senso puramente soggettivo - cioè in riferimento alla rappresentazione e volontà da parte dell'agente - ma deve avere una sua oggettività ed essere, pertanto, riconoscibilmente connesso alla condotta illecita (alcuni commentatori, al riguardo, hanno proposto di ancorare la relativa valutazione ai criteri della idoneità e della non equivocità degli atti compiuti, mutuandoli dall'art. 56 c.p.). Nell'individuazione della nozione di interesse non rilevano comunque le intenzioni o rappresentazioni dell'autore del reato poiché, se l'interesse coincidesse con la finalità perseguita dall'autore, tale requisito si sostanzierebbe in un dolo specifico riguardante la sfera soggettiva della persona fisica (cfr. Trib. Cagliari, 4/7/2011, n. 1188).

Alla suddetta conclusione conduce logicamente la scelta legislativa di ricondurre la responsabilità in esame alla “colpa organizzativa” dell'ente. Una siffatta colpa si può manifestare, per definizione, in relazione a ciò che viene organizzato dall'ente e, quindi, in relazione al fisiologico svolgimento delle attività dal medesimo programmate e sulle quali soltanto esso è in grado di svolgere un'efficace azione di prevenzione e di controllo. Lo stesso modello organizzativo cui il decreto n. 231/2001 attribuisce efficacia scriminante non può, dunque, che essere costruito intorno ad un reticolo di reati individuati in relazione all'interesse che potrebbe avere l'ente a compierli tenuto conto delle attività che svolge.

In questa prospettiva, quando il reato sia commesso da un sottoposto, l'imputazione all'ente dovrebbe presupporre un ulteriore collegamento con le mansioni a questi affidate (cfr. al riguardo, la Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 “Quanto ai dipendenti, non v'è ragione per escludere la responsabilità dell'ente dipendente da reati compiuti da tali soggetti, quante volte essi agiscano appunto per conto dell'ente, e cioè nell'ambito dei compiti da essi devoluti. In altre parole, con riguardo al rapporto di dipendenza, quel che sembra contare è che l'ente risulti impegnato dal compimento, da parte del sottoposto, di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica”). Infatti, in tanto sembra possibile individuare una colpa dell'ente nell'esecuzione dei controlli sui sottoposti, in quanto i reati da questi eventualmente commessi trovino occasione nelle mansioni assegnate e, quindi, nell'espletamento di tali mansioni mirino a realizzare un interesse istituzionale dell'ente stesso.

Del resto, risulta espressamente dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, che “l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”; obblighi che per definizione ineriscono alle mansioni svolte.

La normativa in esame richiede, pertanto, un nesso fra la responsabilità dell'ente e le mansioni affidate ai sottoposti, nel senso che la responsabilità è da ritenere limitata ai soli reati che, nell'interesse dell'ente, possano essere commessi nell'esercizio delle mansioni svolte. Si trae così la conferma del fatto che non qualsiasi reato commesso da un sottoposto possa essere produttivo di responsabilità per l'ente sol perché ne sia indirettamente derivato un vantaggio a quest'ultimo, ma unicamente quei reati che possano essere commessi ex ante nell'interesse dell'ente in relazione alle mansioni concretamente svolte da ciascun sottoposto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale” (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma. 1, lett. b), D.lgs. n. 231/01).

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche sui reati commessi all'estero dall'Ente, però alle seguenti condizioni:

- il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'Ente (apicale o sottoposto, come sopra illustrato);
- l'Ente ha la propria sede principale in Italia;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia;
- l'Ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Per quanto riguarda il fenomeno dei gruppi di Fondazione, allo scopo di bilanciare, da un lato, l'autonomia delle singole Fondazione e, dall'altro, l'esigenza di promuovere una politica di gruppo anche nella lotta ai fenomeni criminali, risulta opportuno che l'attività di organizzazione per prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato degli enti tenga conto di alcuni accorgimenti. In primo luogo, ciascuna Fondazione del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del decreto 231/2001, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi e di predisposizione e aggiornamento del proprio Modello organizzativo; tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della capogruppo in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Peraltro, ciò non dovrà determinare una limitazione di autonomia da parte delle Fondazione controllate nell'adozione del Modello 5.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti, previsti dal Decreto, sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.).

1.4 I reati presupposto

Le fattispecie di reato che, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni, sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore nel Decreto medesimo, che inizialmente relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della stessa sono poi state estese anche a illeciti amministrativi. Pertanto, la responsabilità amministrativa dell'ente può discendere dai reati e/o illeciti ricompresi nel Decreto, qui appresso elencati:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25- quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati/illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies/art. 187- quinquies TUF)
- reati transnazionali (Legge n. 146/2006);

5 Cfr., in tal senso, Confindustria “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”, giugno 2021.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies; art. 192, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1);
- reati in materia di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2)
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices).

I reati (e gli illeciti amministrativi) sopra richiamati possono comportare – come detto - la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano, anche se commessi all'estero 6.

Nella Parte Speciale del presente Modello sono trattati solo i reati presupposto che, tenuto conto delle caratteristiche di Villaggio dei Ragazzi e della sua operatività, sono astrattamente ipotizzabili in capo alla stessa Fondazione.

1.5 Le sanzioni

Le sanzioni a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati, consistono in:

- sanzione pecuniaria, applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (il valore della singola quota prevista per i vari reati presupposto va da euro 258 ad euro 1.549);
- sanzione pecuniaria commisurata al fatturato dell'ente per i reati di cui all'art. 25-octies.2 D.lgs. n. 231/2001 ⁷.
- sanzioni interdittive.

Il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

6 L'art. 1 del decreto legislativo n. 231/2001 non opera alcuna distinzione tra enti nazionali e stranieri. Inoltre, sposando la tesi dell'inapplicabilità alle Fondazioni estere, si produrrebbero negativi effetti sulla libera concorrenza, cosicché le aziende straniere sfuggirebbero alla sottoposizione agli obblighi della legge italiana "pur potendo continuare ad operare in Italia attraverso lo stabilimento della propria sede principale all'estero". In conclusione, i giudici di Lucca hanno ritenuto pienamente applicabile l'art. 6, comma 2, del codice penale, al caso in esame e, pertanto, affinché all'ente straniero sia applicabile il d.lgs. n. 231/2001 sarà sufficiente che anche "un solo frammento del fatto individuale posto in essere dalla persona fisica in posizione apicale o para-apicale, o di altra persona con la stessa semplicemente concorrente, abbia a realizzarsi sul territorio italiano ovvero che ivi si verifichi l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione" (cfr., Trib. Lucca, sentenza n. 222 del 31 luglio 2017).

⁷ Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni di cui ai punti precedenti, la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Inoltre, è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria, la quale non può comunque essere superiore ad euro 103.291 (senza peraltro applicazione della sanzione interdittiva) se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
- Il principio fondamentale, che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.
- sanzioni interdittive - ad eccezione di quanto disposto per i delitti di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 231/2001 (vedi infra) - di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, si applicano, congiuntamente a quelle pecuniarie, solo per alcune tipologie di reati e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l'Ente ha già commesso in precedenza un reato (reiterazione degli illeciti);
- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per i delitti di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 231/2001, si applicano le predette sanzioni interdittive:

(i) per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti in posizione apicale, e

(ii) per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita in via generale.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) nel caso in cui l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi⁸.

Ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 231/2001, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva dal Giudice) è effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 36 del codice penale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

1.6 Esenzione dalla responsabilità amministrativa

Qualora l'Ente dimostri di aver adottato tutte le opportune e necessarie misure organizzative al fine di prevenire la commissione di reati da parte dei soggetti che operano per suo conto, il D.lgs. n. 231/2001 prevede una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa.

La presenza di un'adeguata organizzazione è un elemento indispensabile e una misura della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito dell'efficace adozione e attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231"), ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. a); non è, dunque, sufficiente la sola predisposizione.

Allo stesso organo amministrativo spetta la nomina di un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza), al quale spetta il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, come si preciserà in seguito.

Il D. Lgs. n. 231/2001 indica quali sono le componenti indispensabili di un apparato organizzativo efficace ed effettivo, la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità.

In particolare, l'Ente va esente da pena se prova:

⁸ Tale esenzione è stata introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale" (convertito nella legge 3 marzo 2023, n. 17), che ha aggiunto all'art. 17 del D.lgs. n. 231/2001 il comma 1-bis.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché il compito di curarne l'aggiornamento ad un organismo ("OdV") dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato lo abbiano fatto in modo da eludere fraudolentemente il Modello 231;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Al comma 2 dell'art. 6 del Decreto Legislativo vengono indicati gli elementi che il Modello 231 deve contenere, ossia:

- le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- i protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 6 citato dispone che i modelli prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) 9.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017, c.d. Normativa nazionale sul whistleblowing).

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing recepisce l'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza 10.

Successivamente, sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 63 del 15 marzo 2023, è stato pubblicato il D.lgs. n. 24/2023 di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 in materia di Whistleblowing 11. Il Decreto è entrato in vigore il 15 luglio 2023, mentre per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione

9 Il comma 2-bis dell'art. 6 è stato sostituito dall'art. 24, comma 5 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

10 Il Whistleblowing è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi, (compresi organi di polizia e autorità pubbliche) una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione. La gestione virtuosa del whistleblowing contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno delle organizzazioni, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione e appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione. Cos'è il whistleblowing? Whistleblowing è il termine utilizzato quando una persona comunica informazioni su attività illecite, quali corruzione, molestie sessuali ... Questo comportamento viene definito come "fare una soffiata", "fare rivelazioni", "denunciare in via informale (whistleblowing)" o in simili modi. La persona che compie la segnalazione è di solito strettamente collegata all'organizzazione; spesso si tratta di un dipendente, ma potrebbe anche essere un fornitore o un cliente. Queste persone diventano degli informatori quando assistono a condotte o azioni che ritengono illecite, abusive e non in linea con il Codice di Condotta della Fondazione, e segnalano tale sospetto in via informale.

11 Vedi, infra, nota 8.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

interna ha effetto dal 17 dicembre 2023. Scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers (o “segnalanti” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro “che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione”.

La già menzionata normativa trova applicazione sia al settore pubblico che a quello privato. Ai fini dell’applicazione nel settore privato, occorre soddisfare le seguenti condizioni:

- aver impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- rientrare nell’ambito di applicazione della normativa UE di cui all’allegato, parti I.B e parte II, che - per quanto di interesse – riguarda i soggetti giuridici operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo: pertanto, le banche, le Fondazioni finanziarie e le compagnie di assicurazione sono destinatarie della disciplina in discorso, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1;
- rientrare nell’ambito di applicazione del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in quanto vengano adottati i relativi modelli di organizzazione e gestione, restando, anche in questo caso, irrilevante il numero di dipendenti in forza all’azienda.

Particolarmente esteso, ai sensi dell’art. 3, è l’ambito dei segnalanti tutelati: assumono infatti rilievo, ai fini della tutela, oltre le segnalazioni provenienti da titolari di rapporto di lavoro subordinato privato, secondo le varie tipologie di cui al D.lgs. n. 81 del 2015, anche le segnalazioni effettuate da lavoratori autonomi, da titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da liberi professionisti e consulenti, nonché da volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), da azionisti e da persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (comma 3).

Il regime di tutela trova applicazione, inoltre, durante il periodo di prova, nonché nei casi in cui il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali. Allo stesso modo, il regime di tutela trova applicazione successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso (comma 4). Le misure di protezione si estendono inoltre ai c.d. Facilitatori, ai colleghi e ai parenti entro il quarto grado dei whistleblowers (comma 5).

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, lett. d), la disciplina di tutela trova altresì applicazione nei confronti degli enti per i quali lavorano il segnalante o il denunciante 12, “nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone”.

L’art. 23 del D.lgs. n. 24/2023 prevede, tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.lgs. n. 231/2001 in materia di Whistleblowing; tale abrogazione è stata prevista atteso che tali norme sono trasposte nel D.lgs. n. 24/2023, previo adattamento alle previsioni della direttiva.

La tutela del lavoratore cessa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

L’art. 23 del predetto D.lgs. n. 24/2023, oltre ad aver abrogato i commi 2-ter e 2-quater del D.lgs. n. 231/2001, ha anche riformulato il comma 2-bis nel senso che i Modelli 231 debbano prevedere “i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lett. e)”. Pertanto, Villaggio dei Ragazzi adotta il Regolamento sul sistema interno di segnalazione delle violazioni della Fondazione (whistleblowing), che prevede la possibilità di segnalare:

- comportamenti, atti od omissioni che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’Attività bancaria, ivi comprese violazioni potenziali o effettive delle disposizioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e di norme relative ai servizi di investimento e agli abusi di mercato nonché alle norme relative alla distribuzione dei prodotti assicurativi;

12 Per Denunciante, si intende “la persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che ha effettuato una divulgazione pubblica”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

- comportamenti, atti od omissioni che consistono in 13:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del MOG;
 - illeciti rientranti nell'ambito degli atti dell'Unione europea o nazionale 14;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti 3, 4 e 5.;
- violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale (Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea)¹⁵, nonché dell'art. 12, comma 1-bis. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ¹⁶.

Il Villaggio dei Ragazzi ha individuato quale canale di segnalazione interno, ai sensi del richiamato comma 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, un canale gestito attraverso una Piattaforma dedicata, accessibile attraverso l'apposito link presente nel sito istituzionale della Fondazione.

Il Responsabile del Sistema di Whistleblowing in caso di ricezione di una segnalazione il cui ambito di riferimento esulasse da quello di applicazione del Modello, la inoltra all'Organismo di Vigilanza in relazione alla commissione dei c.d. reati presupposto.

Per tutto quanto non indicato, si fa riferimento al Regolamento sul sistema interno di segnalazione delle violazioni (whistleblowing), che si allega alla presente Parte Generale.

2. IL MODELLO 231 DI VILLAGGIO DEI RAGAZZI: ADOZIONE, FUNZIONI E ATTUAZIONE

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del modello 231

Il Villaggio dei Ragazzi, con l'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, e con l'efficace attuazione dello stesso, si impegna ad operare in condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività. Per queste ragioni, la Fondazione ha convenuto di conformare le proprie politiche aziendali e le proprie procedure ai principi del Modello 231, affinché tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, siano tenuti a rispettare le disposizioni in esso contenute, in relazione al tipo di rapporto che essi pongono in essere con la Fondazione.

Il presente Modello 231 è stato predisposto tenendo conto, non solo delle prescrizioni del Decreto, ma anche delle Linee Guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria (es., Confindustria e ABI, Assonime, ecc.).

In particolare, nonostante Villaggio dei Ragazzi si sia dotato di presidi di controllo e strumenti organizzativi idonei a prevenire i reati contemplati dal D.lgs. n. 231/2001, è stato ritenuto opportuno adottare anche uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del dettato normativo, proponendosi di perseguire le seguenti principali finalità:

¹³ Cfr. art. 2, comma 1, lett. a, punto 1, nn. da 1 a 6, D. Lgs. n. 24/2023.

¹⁴ In particolare, per illeciti rientranti nell'ambito degli atti della normativa UE o nazionale, si intendono: illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

¹⁵ Il Capo I-bis del titolo I, Capo I è stato inserito dal D.lgs. n. 211/2025 ("Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673").

¹⁶ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 12 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Fondazione nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di commissione di un illecito tra quelli previsti in materia, in conseguenze disciplinari oltre che in sanzioni amministrative e penali comminabili nei loro confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Villaggio dei Ragazzi, in quanto contrarie oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Fondazione intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- munire Villaggio dei Ragazzi di un'azione di monitoraggio continuo sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello 231.

Inoltre, sempre al fine di dotare Villaggio dei Ragazzi di un assetto organizzativo quanto più efficace, il Consiglio di Amministrazione ha previsto l'istituzione di un apposito Organismo di Vigilanza, il quale è incaricato di svolgere gli specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 Struttura del modello 231

Il documento si articola in due parti:

- una prima parte di carattere generale, in cui sono riportati i tratti normativi essenziali del Decreto, le componenti fondamentali del Modello di organizzazione e gestione - tra cui l'Organismo di Vigilanza e il suo regolamento - il sistema sanzionatorio per le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni del Modello stesso, nonché l'assetto di corporate governance di Villaggio dei Ragazzi; a tale parte è stato allegato: a) il Regolamento sul Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni;
- una parte speciale in cui sono descritti e analizzati gli aspetti specifici – ulteriori rispetto all'assetto di corporate governance – del Modello di Villaggio dei Ragazzi. Tali sono:
- le categorie di reato contemplate dal D.lgs. n. 231/2001;
- le fattispecie di illecito presupposto a cui si applica il Decreto;
- le aree a rischio interessate;
- i principi di comportamento a cui devono attenersi tutti coloro che operano in Villaggio dei Ragazzi e sono distintamente richiamati e descritti per ciascuna delle attività sensibili;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, costituisce parte integrante del presente Modello, il Codice Etico, adottato dal Consiglio di amministrazione a salvaguardia della reputazione e dell'immagine di Villaggio dei Ragazzi, che declina i principi ed i valori cui tutti i componenti degli Organi sociali e i dipendenti di Villaggio dei Ragazzi, nonché tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa, devono uniformarsi per garantire i più elevati standard di comportamento nello svolgimento delle proprie attività lavorative.

2.3 Predisposizione modello 231

I punti principali per l'attività preparatoria del Modello 231 sono i seguenti:

- sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli della Fondazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- mappatura delle aree di attività a rischio di Villaggio dei Ragazzi, ossia le attività in cui si ritiene che la probabilità di commissione dei reati sia più elevata;
- attribuzione dell'attività di controllo ad un Organismo di Vigilanza, dotato di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- predisposizione di opportune verifiche e supporto documentale delle operazioni a rischio;
- definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- verifica dei comportamenti aziendali e del funzionamento del Modello 231 con conseguente aggiornamento periodico dello stesso.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

Nel rispetto dei precedenti punti, il Modello 231 di Villaggio dei Ragazzi è stato predisposto seguendo le best practice suggerite dalle linee guida delle principali associazioni di categoria, procedendo per step successivi e logici ed in particolare alla:

- mappatura delle attività a rischio;
- identificazione dei profili di rischio;
- rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza (“OdV”), interno alla struttura aziendale, preposto alla vigilanza ed all’osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché alla cura dell’aggiornamento del Modello medesimo;
- individuazione delle risorse aziendali a disposizione dell’OdV, di numero e valore adeguato ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- individuazione dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del Decreto 231 ed in particolare:
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto 231;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni e la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- le comunicazioni all’OdV delle informazioni rilevanti mediante idonei flussi informativi.

2.4 Efficace attuazione e modificazione del modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello di organizzazione, di gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, costituiscono atti di competenza e di emanazione del Consiglio di amministrazione, che approva mediante apposita delibera il Modello 231.

Il Villaggio dei Ragazzi, al fine di dare efficace attuazione del presente Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei suoi principi all’interno e all’esterno della propria struttura.

2.5 I Destinatari del modello 231

Il Modello 231 e le disposizioni in esso contenute devono essere rispettati dagli esponenti della Fondazione e da tutto il personale di Villaggio dei Ragazzi e, in particolare, da parte di coloro che si trovano a svolgere attività sensibili.

In particolare, sono altresì tenuti al rispetto del presente documento tutti i componenti, anche se non appartenenti alla categoria del personale dipendente, degli Organi interni – Funzioni e Unità Organizzative – di Villaggio dei Ragazzi, ove istituiti.

I contenuti ed i principi del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti e degli altri soggetti, che intrattengono con Villaggio dei Ragazzi rapporti di collaborazione contrattualmente regolati.

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti di Villaggio dei Ragazzi dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello rappresenta un elemento di primaria importanza per l’efficace attuazione del Modello. Ogni dipendente è tenuto ad acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello 231, a conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività e contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del Modello 231, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

È, inoltre, richiesto dal presente Modello che il suo contenuto venga adeguatamente e costantemente osservato tramite una continua informazione. A tal proposito, Villaggio dei Ragazzi cura l’attività di formazione di tutto il personale dipendente e rivolge particolare attenzione per i neo-assunti e per i dipendenti che sono chiamati a svolgere un nuovo incarico, perché posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa, affinché vengano messi a conoscenza delle disposizioni e dei principi contenuti nel Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

Al personale di Villaggio dei Ragazzi è garantita la possibilità di accedere e consultare il Modello ed il Codice Etico in ogni momento; sono, inoltre, adottati idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche e i possibili aggiornamenti apportati al Modello 231.

È prevista una comunicazione iniziale a tutto il personale di Villaggio dei Ragazzi circa l'adozione del presente documento.

Il personale deve sottoscrivere un apposito modulo per accettazione dei contenuti dei documenti consegnati loro nonché di presa visione del testo del Decreto Legislativo n. 231/2001 come pubblicato nell'intranet aziendale.

Il Modello Parte Generale è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale della Fondazione (link: <https://www.villaggiodeiragazzi.it/>).

2.6 Formazione

Villaggio dei Ragazzi promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e degli allegati e dei loro aggiornamenti, e delle regole di condotta sia tra tutti i dipendenti già presenti in azienda che a quelli di futuro inserimento, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

La formazione del personale è articolata con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree a rischio e nei processi sensibili.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza di Villaggio dei Ragazzi.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione è garantita:

- da un seminario iniziale, seguito da corsi di aggiornamento a cadenza periodica;
- dalla pubblicazione sull'intranet aziendale del Modello Parte Generale e della normativa collegata;
- dall'invio a mezzo posta elettronica di apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'assetto societario, o di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001;
- dalla informativa nella lettera di assunzione e da un seminario per i neoassunti.

Le azioni di formazione devono riguardare, oltre il Codice Etico, anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

2.7 Informazione a terzi

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello 231 è destinato anche ai soggetti esterni intendendosi con questa accezione i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i partner commerciali, i c.d. segnalatori, ecc..

I collaboratori di Villaggio dei Ragazzi, e comunque tutte le persone fisiche o giuridiche con cui Villaggio dei Ragazzi instauri qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, qualora i destinatari siano chiamati a cooperare nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei reati, sono informati del contenuto del Modello 231, pubblicato sul sito di Villaggio dei Ragazzi, e sono messi a conoscenza dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme al Modello ed ai connessi principi etici. A tal fine, nei contratti che regolano i rapporti con alcune tipologie di collaboratori esterni e di fornitori (compresi consulenti ed outsourcers), è inserita una specifica clausola che richiama le prescrizioni di cui al Decreto 231/2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

3.LA CORPORATE GOVERNANCE DI VILLAGGIO DEI RAGAZZI

3.1 L'assetto di corporate governance

L'assetto Organizzativo del Villaggio dei Ragazzi è articolato in Funzioni, poste in staff al Consiglio di Amministrazione e in Unità Organizzative articolate nell'ambito delle Funzioni stesse.

Le Funzioni e le U.O. in ottemperanza ai principi di adeguatezza e funzionalità del sistema organizzativo, svolgono al loro interno delle macrofunzioni omogenee per obiettivi, attività svolte e contenuti professionali.

L'organigramma aziendale prevede la seguente articolazione:

- Consiglio di amministrazione;
- Presidente del Consiglio di amministrazione
- Vice Presidente
- Organo di controllo

La rappresentanza legale della Fondazione è attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione (di seguito anche CdA).

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre esercizi, decorrenti dalla prima riunione del Consiglio e i relativi componenti possono essere nuovamente designati ed eletti. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre componenti, dei quali: uno designato dal Sindaco di Maddaloni; uno designato dal Consiglio Comunale di Maddaloni; uno designato dal Vescovo di Caserta.

I componenti designati non rappresentano gli enti designanti, non rispondono ad essi del proprio operato e agiscono senza vincolo di mandato, in piena autonomia e indipendenza, nell'esclusivo interesse della Fondazione. La designazione costituisce mera designazione, espressione della rappresentanza della cittadinanza e del territorio, e non mandato con rappresentanza degli interessi dell'ente designante, in coerenza con l'art. 4, comma 2, del CTS.

Alla Regione Campania, quale autorità di vigilanza sulla Fondazione, non compete la designazione o la nomina di componenti dell'organo di amministrazione, né essa vi partecipa in alcuna forma.

3.2 Il sistema delle deleghe

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento delle finalità statutarie, salvi i limiti di legge e di statuto.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione: approva entro il 31 ottobre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio, nonché, ove dovuto, il bilancio sociale; delibera, su proposta del Presidente, la riforma totale o parziale dello Statuto; autorizza acquisti, alienazioni, permuta, transazioni e compromessi; delibera in materia di assunzione e gestione del personale e approva i regolamenti interni per l'ordinamento delle attività e dei servizi; nomina l'Organo di controllo e, ove necessario, il soggetto incaricato della revisione legale; individua le attività diverse ex art. 6 del CTS; delibera la liquidazione e la devoluzione del patrimonio nei casi di cui all'art. 13 dello Statuto.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e all'Organo di controllo ove previsto, in merito a loro operato almeno ogni sei mesi.

Al Presidente, come previsto per legge e statuto, sono attribuiti i poteri di rappresentanza legale della Fondazione e la firma sociale. Il Presidente è altresì investito, in base alla presente delibera consiliare, di tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o riservati al Consiglio di amministrazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

Il Consiglio di amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni di gestione ordinaria e straordinaria necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla legge e dallo statuto.

Le limitazioni al potere di rappresentanza legale del Presidente non sono opponibili ai terzi se non risultano iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, in conformità all'art. 26, comma 7, del CTS.

Il Presidente convoca, presiede e dirige le sedute del Consiglio di Amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma ove necessario; sovrintende al buon andamento amministrativo della Fondazione; cura i rapporti con autorità, enti e terzi; compie gli atti di amministrazione a lui delegati dal Consiglio o spettanti in base al presente Statuto, anche presso banche, enti pubblici e privati.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti indifferibili di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente partecipa alla normale attività del Consiglio e sostituisce il Presidente, in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento. In caso di cessazione del Presidente, il Vice Presidente convoca senza indugio il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

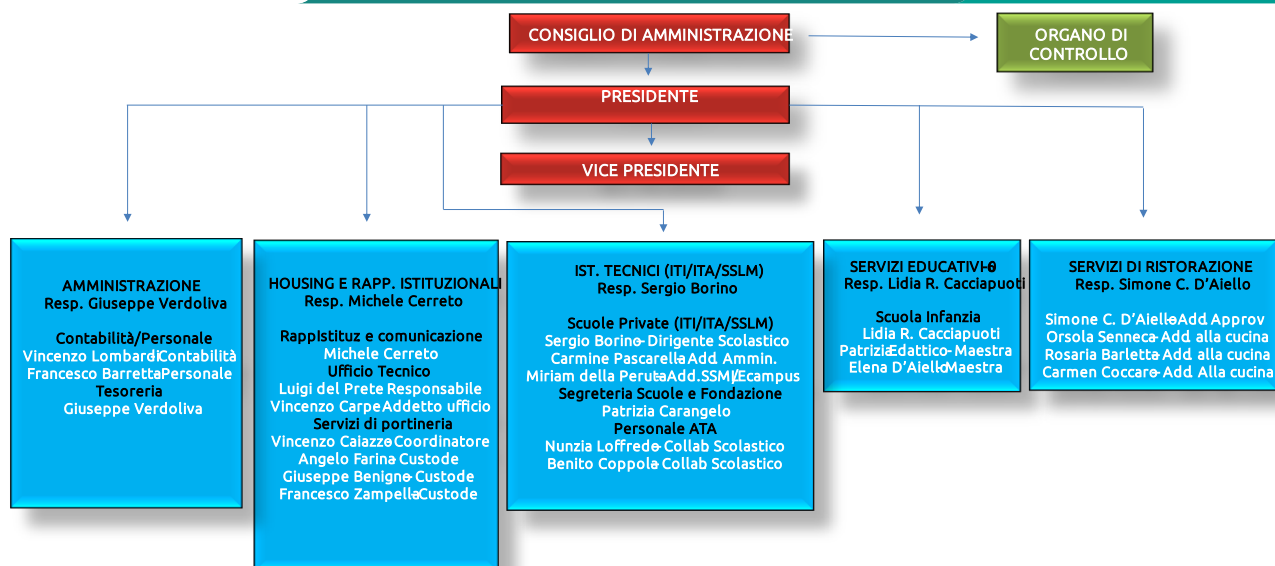
L'Organo di controllo è monocratico; esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS; attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali ex art. 14 del CTS, dandone atto nel bilancio sociale stesso.

Il modello di corporate governance di Villaggio dei Ragazzi adotta un impianto contabile e amministrativo unitario e trasparente, riferito a tutte le attività, istituzioni, plessi e strutture facenti capo alla Fondazione, idoneo a rappresentare, anche con rilevazioni separate, le attività di interesse generale, le attività diverse e le raccolte fondi, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, in conformità alla modulistica degli enti del Terzo settore e, in pendenza di procedure concorsuali o concordatarie, alle indicazioni dei relativi organi.

Di seguito, l'organigramma aziendale:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

Organigramma Fondazione Villaggio dei Ragazzi



Il segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio, viene, di volta in volta, nominato dal Presidente.

Villaggio dei Ragazzi è dotato di un sistema dei controlli interni che si realizza, oltre che mediante l'attribuzione agli organi aziendali delle specifiche responsabilità connesse alle rispettive competenze, anche attraverso l'istituzione delle funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato con apposita delibera l'articolazione dei poteri e l'assetto delle deleghe interne.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero – come detto - nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Più in particolare, in base ad apposita delibera del Consiglio di amministrazione del 17 ottobre 2024, al Presidente, come previsto per legge e statuto, sono attribuiti i poteri di rappresentanza legale della Fondazione e la firma sociale. Il Presidente è altresì investito, in base alla presente delibera consiliare, di tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o riservati al Consiglio di amministrazione.

3.3 Il sistema di controlli interni

Villaggio dei Ragazzi si è dotato - come detto - di un adeguato sistema di controlli interni anche con lo scopo di prevenire la commissione di reati contemplati dalla normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. Il sistema di controlli è architettato in modo che, nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non fraudolentemente il Modello 231 e, nel caso di reati colposi, risulti comunque violato nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza dell'OdV.

Il sistema di controlli interni è insito nell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio;
- assicurano sistemi informativi affidabili ed idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo.

4.L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6 del decreto legislativo 231 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo amministrativo ha, tra l'altro, adottato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati dal dettato normativo, e se ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

4.1 Nomina e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di amministrazione, con delibera del 2026, conformemente a quanto previsto dal suddetto articolo del D. Lgs. n. 231/01, ha ritenuto opportuno istituire un apposito Organismo di Vigilanza a cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché curarne l'aggiornamento.

In particolare, avuto specifico riguardo alla organizzazione ed alla operatività di Villaggio dei Ragazzi, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto sia rappresentata dal conferimento delle funzioni, delle attribuzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza ad un Organismo Monocratico, il cui unico componente possiede i requisiti di autonomia, professionalità e onorabilità.

L'OdV, una volta nominato, redige e adotta un proprio regolamento interno che disciplina gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione, nel rispetto di quanto sancito nel presente Modello.

All'OdV sono garantite risorse finanziarie idonee allo svolgimento dell'attività ad esso demandata. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV può disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta motivata dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

La cessazione dell'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di amministrazione per giusta causa;
- rinuncia dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di amministrazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia il Consiglio di amministrazione nomina senza indugio un nuovo Organismo di Vigilanza.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

La rinuncia dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso scritto di almeno 1 mese), previa motivata comunicazione al Consiglio di amministrazione per iscritto, con copia conoscenza all'Organo di controllo.

In caso di sopravvenuta incapacità, morte o decadenza dell'unico membro dell'OdV, il Consiglio di amministrazione provvede a nominare il sostituto, senza ritardo.

4.2 Retribuzioni dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di amministrazione di Villaggio dei Ragazzi riconosce emolumenti all'OdV.

Tali emolumenti sono stabiliti nell'atto di nomina o con successiva delibera del Consiglio di amministrazione.

4.3 Convocazione e tenuta delle riunioni dell'ODV

L'OdV si raduna tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di amministrazione o dall'Organo di controllo e comunque almeno una volta l'anno.

Al fine di assicurare un corretto flusso informativo con particolare riferimento alle strategie ed operazioni societarie, l'OdV, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione,

Le sedute dell'OdV sono tenute nel luogo designato nell'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione, da comunicare a ciascun membro dell'OdV, deve essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta stessa, ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le decisioni dell'OdV sugli argomenti in esame possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto. Di ogni adunanza, l'OdV redige apposito verbale.

Tali delibere, così come i rapporti relativi alle verifiche compiute dall'OdV stesso, sono trascritte sul Libro delle Adunanze dell'Organismo, depositato presso gli uffici di Villaggio dei Ragazzi. L'OdV può avvalersi del supporto di una risorsa interna alla Fondazione per le attività di verbalizzazione e di segreteria.

4.4 I requisiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, per poter svolgere efficacemente la sua attività, deve possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo. A tal fine, deve presentare i seguenti requisiti di:

- autonomia e indipendenza: con il primo dei due requisiti si intende che l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di autonoma iniziativa di controllo e decisionale, qualificabile come libertà di autodeterminazione e di azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni. L'autonomia sarà in primo luogo nei confronti di qualunque componente di Villaggio dei Ragazzi e, in particolare, dell'organo amministrativo. Con riferimento al secondo requisito l'Organismo di Vigilanza deve risultare scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo della Fondazione e deve essere un organo terzo, posto in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome;
- professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di un bagaglio di strumenti, tecniche e conoscenze specifiche al fine di poter svolgere efficacemente la propria attività;
- continuità di azione: per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza deve svolgere la sua attività di vigilanza in modo continuativo seppur non in modo esclusivo, anche avvalendosi del supporto di altre funzioni di controllo.

Al fine di svolgere le proprie funzioni in assoluta indipendenza, l'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Organismo stesso.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscono, in via temporanea, all'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interesse, la causa da cui la medesima deriva.

4.5 L'attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria vigila in generale:

- sull'efficienza, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello 231 nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale di Villaggio dei Ragazzi, e soprattutto delle novità legislative intervenute in materia;
- sul corretto funzionamento del sistema disciplinare.

Per consentire all'Organismo di Vigilanza di poter operare con la massima efficacia è garantito l'accesso, senza limitazione alle informazioni aziendali rilevanti, senza vincoli di subordinazione gerarchica, che condizionerebbero l'autonomia di giudizio, anche verso i vertici di Villaggio dei Ragazzi. Allo stesso modo, l'OdV ha l'obbligo di fornire informazioni, da parte di qualunque funzione aziendale, al verificarsi di eventi o circostanze che possano assumere rilievo al fine del presidio.

All'Organismo di Vigilanza di Villaggio dei Ragazzi è, inoltre, affidato il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative all'area di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- compiere una rassegna delle attività aziendali ai fini della mappatura delle attività a rischio.

In materia di *Whistleblowing*:

- verificare l'adozione e l'attivazione del canale interno di segnalazione, in conformità all'art. 6, comma, 2-bis, d.lgs. n. 231/2001 e, quindi, al d.lgs. n. 24/2023;
- verificare la predisposizione delle procedure interne per la ricezione e gestione delle segnalazioni *whistleblowing*;
- monitorare le attività formative e informative ¹⁷.

4.6 I flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'Ente ai sensi dal Decreto, in modo da vigilare efficacemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. Al riguardo, l'art. 6, comma 2, lettera d) del D.lgs. 231/2001 individua specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l'OdV, opportunamente coordinandosi con gli altri organi sociali, assolve i propri doveri di vigilanza sulla regolarità dell'amministrazione di Villaggio dei Ragazzi attraverso l'analisi delle segnalazioni ricevute, le ispezioni o le richieste di informazioni ai dipendenti e collaboratori, anche esterni, della Fondazione.

Ciascuna unità aziendale coinvolta, infatti, ha l'obbligo di segnalare all'OdV, periodicamente e in caso di necessità, i fatti relativi alla violazione del Modello o, comunque, comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da

¹⁷ Cfr., Le Linee Guida ANAC in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 e pubblicate il 19 dicembre 2025, pag.37.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

Villaggio dei Ragazzi per la corretta applicazione e il regolare funzionamento del Modello nonché segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione che siano stati commessi dei reati.

In particolare, tutti i destinatari del Modello 231, per quanto di propria competenza, devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti, dirigenti e non, nei confronti dei quali l'Autorità Giudiziaria procede per i reati previsti dal Decreto, al fine di valutare concretamente la possibilità che le responsabilità vengano estese dal soggetto eventualmente imputato del reato a Villaggio dei Ragazzi;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste, i rapporti e le relazioni provenienti dalle Autorità;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate a seguito delle violazioni al Modello, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai Responsabili delle Funzioni Aziendali dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle disposizioni del Decreto nonché anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni stesse;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi nonché aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- significative o atipiche operazioni interessate al rischio e mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio.

L'OdV riceve regolarmente le relazioni periodiche predisposte dalla funzione legale-amministrativa; quest'ultima funzione, inoltre, assicura un flusso informativo tempestivo ed adeguato all'OdV in merito agli esiti dei controlli che impattano su materie rilevanti il Modello.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata attivata presso la Fondazione una casella di posta elettronica, il cui indirizzo odv.villaggiodeiragazzi@gmail.com è portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello, in modo da agevolare il processo di comunicazione verso l'OdV da parte dei soggetti interessati che potrebbero venire in possesso delle informazioni di cui sopra, nonché di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti non in linea con il Modello.

Inoltre, al fine di garantire un efficace controllo sul sistema delle deleghe e sulle procure conferite agli outsourcers, l'Organismo di Vigilanza riceve dal soggetto che ha ricevuto l'incarico di presidiare le attività rese dal fornitore – sulla base di una cadenza temporale definita dall'OdV stesso – un'apposita informativa concernente ogni evento rilevante relativo ai rapporti con gli outsourcers (attribuzioni, modifiche, revoche, ecc.).

4.7 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza del Villaggio dei Ragazzi riferisce, in modo continuativo agli organi di vertice della Fondazione in merito all'attività svolta in relazione all'attuazione del Modello, alle modifiche da apportare e alla rilevazione di eventuali criticità.

L'Organismo può chiedere di essere sentito dal Consiglio di amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello e può chiedere la convocazione dell'organo amministrativo per poter riferire in merito a particolari criticità o situazioni relative al rispetto del Modello stesso o per motivi urgenti.

L'OdV redige su base annuale una Relazione scritta che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure e protocolli comportamentali previste dal Modello;
- il resoconto delle eventuali segnalazioni ricevute;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

- gli interventi correttivi e miglioramenti pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- l'intervento di mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività aziendale;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

L'OdV provvede ad inoltrare la Relazione al Consiglio di amministrazione.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

L'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio, proporzionato alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di comportamento prescritte dal Modello 231, rappresenta requisito essenziale per una piena efficacia del Modello adottato.

L'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto specifica, infatti, che il Modello 231 deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Tale sistema disciplinare trova applicazione a prescindere, sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. Le sanzioni, infatti, potranno avere luogo anche in caso di violazione dei soli principi sanciti dal Modello, senza la realizzazione di un reato o un illecito amministrativo o anche se tale violazione non determini responsabilità diretta dell'Ente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001 è vietato qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti, come definiti dagli artt. 2, comma 1, n. 3), lett. g) e comma 3, comma 3 dalle lettere c) a h) del D.Lgs. n. 24/2023¹⁸. È fonte di responsabilità disciplinare la commissione di ritorsioni, l'ostacolo anche solo di procedure, tentato alla segnalazione, la violazione dell'obbligo di riservatezza, la mancata istituzione del canale, la non adozione (o adozione difforme rispetto al D.lgs. n. 24/2023), la mancata verifica e analisi delle segnalazioni²⁰,²¹. È sanzionabile disciplinarmente – secondo quanto appresso previsto - anche la persona segnalante nel caso in cui ne sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero ne sia stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave²². Sono, altresì, sanzionabili coloro che si accerta siano responsabili della violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni²³.

5.2 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli amministratori del Villaggio dei Ragazzi, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, a tutti i componenti dell'Organo di controllo ove esistente, i quali, a seconda delle rispettive competenze, provvederanno ad assumere le iniziative più opportune coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (ad esempio può essere proposta all'Assemblea dei Soci la revoca con effetto immediato del mandato per giusta causa).

¹⁸ L'art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 24/2023, elenca talune fattispecie di ritorsione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), D.lgs. n. 24/2023 la ritorsione è “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

¹⁹ Il comma 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, si ricorda, è stato riformulato dall'art. 23, comma 5, del D.lgs. n. 24/2023.

²⁰ Cfr., le Linee Guida N. 1 Linee Guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione, approvate da ANAC con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, comunicate sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 300 del 29 dicembre 2025.

²¹ Cfr., le Linee Guida N. 1 Linee Guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione, approvate da ANAC con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, comunicate sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 300 del 29 dicembre 2025.

²² Cfr., le Linee Guida N. 1 Linee Guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione, cit., Approfondimento 1: disciplina *whistleblowing* e Modello organizzativo 231, pag. 38.

²³ Cfr., Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025 (di modifica ed integrazione della Delibera ANAC n. 311 del 2023), pag. 6.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	
		Pubblicato il: 02/09/2026

5.3 Misure nei confronti del personale dipendente

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello 231 e dal Codice Etico di gruppo sono definiti come illeciti disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza deve esserne tempestivamente informato e, con esso, il Consiglio di amministrazione. Tale segnalazione deve pervenire dal soggetto che abbia rilevato il comportamento illecito. Fatti i riscontri del caso, l'OdV ne fornisce una relazione circostanziata al Consiglio di amministrazione, per l'avvio del procedimento disciplinare.

Decorsi i termini di legge a tutela del lavoratore l'eventuale provvedimento è irrogato in maniera tempestiva, ispirandosi a criteri di:

- gradualità della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;
- proporzionalità fra la mancanza rilevata e la sanzione irrogata.

La recidiva costituisce aggravante ai fini della valutazione della sanzione da irrogare.

5.4 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2.7, ogni comportamento posto in essere da altri destinatari, esterni al Villaggio dei Ragazzi, quali i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti, i fornitori ed i partner commerciali, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello 231 e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni concreti al Villaggio dei Ragazzi, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

5.5 Difesa dell'ente e nomina del difensore

In linea con quanto previsto dall'art. 39, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001, nel caso di instaurazione di un procedimento nei confronti della Fondazione ai sensi dello stesso D.lgs. n. 231/2001, la nomina del difensore dovrà avvenire a cura di un soggetto munito dei necessari poteri, previa verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi con la Fondazione. In tali ipotesi, il difensore della Fondazione non potrà essere nominato da un soggetto indagato/imputato nell'ambito del predetto procedimento ²⁴.

²⁴ Cfr., ex multis, Cass. n. 34476 del 12 settembre 2024.